Conto corrente con la posta — Anno 82° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 19 dicembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 181, il Primo segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 9 ottobre 1941-XIX (registrato al Controllo generale col n. 74/2, addì 13 ottobre 1941-XIX, registro decreti n. 28, pagg. 11-12), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominato Pizzichelli Renato di Aristide.

(4940)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1337.
Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio alle figlie di Guglielmo Marconi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' concesso alla signora Degna Marconi in Paresci e alla signorina Gioia Marconi un assegno straordinario annuo vitalizio, rispettivamente, di L. 60.000 e L. 36.000.

Qualora la signorina Gioia Marconi contragga matrimonio, l'assegno straordinario di cui al comma precedente sarà elevato a L. 60.000.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 novembre 1941-XX, n. 1338.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1941-XX, n. 1339.
Pagamento a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone e Viterbo per ogni litro di latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento dei Comuni della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità per causa di guerra di assicurare alla provincia di Roma, l'approvvigionamento del latte alimentare, garantendo un'equa remunerazione ai produttori, fermo restando il prezzo di vendita al consumo, ai sensi del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con mo-

dificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e del R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, relativi al blocco dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1941-XIX e per la durata del blocco dei prezzi di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, è assunto a carico del bilancio dello Stato l'onere di una quota d'integrazione di L. 0,40 per ogni litro di latte alimentare ritirato alla stalla nell'Agro romano dal Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e destinato all'approvvigionamento dei Comuni della provincia di Roma.

Dalla stessa data e per la stessa durata è assunto, pure a carico del bilancio dello Stato, l'onere di un'eguale quota di integrazione per ogni litro di latte alimentare immesso al consumo per l'approvvigionamento di Roma sui quantitativi consegnati al Settore predetto da parte dei produttori delle provincie di Roma (zona extra-Agro) Littoria, Frosinone, Viterbo.

Art. 2.

Il Settore della zootecnia, cui il latte alimentare sarà consegnato, ha il compito di provvedere al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo.

Per il pagamento delle quote di cui al secondo comma del precedente articolo, il Settore ripartirà l'ammontare complessivo delle quote di L. 0,40, dovute per i quantitativi di latte immesso al consumo di Roma per ogni litro di latte consegnato dai singoli produttori.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini del presente decreto, essere effettuate anticipazioni di fondi al Settore della zootecnia, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 52 — MANCINI

REGIO DECRETO 29 novembre 1941-XX, n. 1340.

Dichiarazione dello stato di guerra della parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria non compresa nell'art. 1 del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383, relativo alla dichiarazione dello stato di guerra in parte del territorio del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata in stato di guerra la parte del territorio delle provincie di Napoli, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, non compresa nell'articolo unico del R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1383.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 53 — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1341.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bartolomeo, in Geraci Siculo (Palermo).

N. 1341. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Bartolomeo, in Geraci Siculo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1342.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Suore della Consolazione, con sede in Roma.

N. 1342. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Suore della Consola-

zione, con sede in Roma, e la Procura generale predetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Società anonima immobiliare Maria Rosa, con sede in Roma, e consistente in due fabbricati, situati in Roma, vie Cervino e Vigese, formanti con le zone di terreno annesse un sol comprensorio, il tutto valutato L. 518.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1343.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa della Beata Maria Vergine delle Grazie, in Santo Stefano Roero (Cuneo).

N. 1343. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 18 ottobre 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine delle Grazie, nella chiesa dallo stesso titolo, in Santo Stefano Roero (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1344.
Autorizzazione alla Sezione di Padova dell'Istituto nazionale di cultura fascista ad accettare una donazione.

N. 1344. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la Sezione di Padova dell'Istituto nazionale di cultura fascista viene autorizzata ad accettare la donazione di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società di cultura ed incoraggiamento di Padova disposta dalla Società stessa, giusta rogito del notaio prof. Giuseppe Benacchio, registrato ad Este il 4 agosto 1941-XIX, n. 52 del vol. 84, mod. 1.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 dicembre 1941-XX.
Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 31 maggio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dalla Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa, in data 29 ottobre e 28 novembre 1941-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano:

Art. 11. — La lettera *h*) è sostituita come appresso:

« *h*) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza, collocamento a riposo e rimozione del direttore generale, del vice direttore generale e dei dirigenti centrali; ».

Art. 16. — Il comma secondo è sostituito come appresso:

« La firma delle procure generali o speciali di cui al precedente comma e degli atti e contratti autorizzati dal Comitato esecutivo, potrà, volta per volta, essere dallo stesso delegata in via disgiuntiva (oltre che al presidente o a chi ne fa le veci) anche ad uno o più commissari della Commissione centrale, espressamente indicati, come pure al direttore generale e al vice direttore generale o a singoli dirigenti centrali ».

Art. 20. — E' sostituito come appresso:

« La Commissione centrale, il Comitato esecutivo e la Presidenza si fanno coadiuvare nella propria gestione da un direttore generale, da un vice direttore generale e da uno o più dirigenti centrali, nominati dalla Commissione centrale e da essa amovibili.

« Il direttore generale interviene alle sedute della Commissione centrale e del Comitato esecutivo, con voto consultivo e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; egli può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite a sensi dell'art. 16, lett. *e*) del presente statuto.

« Il direttore generale è a capo di tutti gli uffici e sovraintende al personale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

« Al direttore generale è demandata la spedizione degli affari giusta il regolamento per il servizio interno; per ciò che ha attinenza a queste mansioni, il direttore generale rappresenta la Commissione centrale e il Comitato esecutivo, tanto nei rapporti interni quanto con autorità, uffici e privati.

« Al direttore generale spetta pure di eseguire e fare eseguire gli ordini della Commissione centrale, del Comitato esecutivo e della Presidenza.

« Il vice direttore generale coadiuva e sostituisce il direttore generale in tutte le di lui mansioni.

« I dirigenti centrali, ciascuno per le mansioni di propria competenza da determinarsi dal Comitato esecutivo, coadiuvano il direttore generale e il vice direttore generale.

« In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente centrale o eventualmente da un funzionario designati dal Comitato esecutivo.

« Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza di questi ».

Art. 43. — È sostituito come appresso:

« I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo rispar-

mio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone ed agli Enti che dimostrino di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) insegnanti ed alunni di scuole elementari ed asili infantili e studenti medi;

b) impiegati e pensionati dello Stato, impiegati degli Enti pubblici e impiegati non aventi mansioni direttive degli Enti privati;

c) agricoltori-braccianti, persone di servizio, salariati dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti privati, operai ed artigiani che prestano servizio ad opera o a giornata, portieri, inservienti e commessi, venditori e rivenditori ambulanti, camerieri da caffè e di alberghi, infermieri, conducenti di vetture pubbliche e private, fattorini di uffici pubblici e privati;

d) massaie rurali;

e) soldati ed agenti di bassa forza dei corpi armati, vigili del fuoco, vigili urbani, guardie civiche e daziarie, agenti di pubblica sicurezza, guardie campestri;

f) tutti coloro che attendono, in genere, a lavori manuali e prestano servizio ad opera o a giornata o che dimostrino di possedere retribuzioni di carattere continuativo non superiori a lire ottomila annue nette da imposta;

g) appartenenti a famiglie numerose ai sensi dell'articolo 1, secondo comma della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 917;

h) istituzioni di beneficenza, di carattere assistenziale ed educativo, società di mutuo soccorso e ricoverati in istituti di assistenza;

i) tutte le persone od Enti appartenenti ad altre categorie che fossero ulteriormente ammesse a fruire dei libretti di piccolo risparmio speciale dalle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca » emanate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Il limite massimo del deposito fruttifero è di L. 10.000 sia per i privati che per gli Enti e non potrà essere superato se non per effetto della capitalizzazione degli interessi.

« Da ciascun libretto può essere effettuato un solo prelevamento per settimana; i limiti massimi di tale prelevamento, sia per i privati che per gli Enti, sono:

L. 500 a vista;

L. 1000 con cinque giorni di preavviso.

« Per somme maggiori si osserverà il preavviso di 10 giorni.

« Su ogni libretto possono essere effettuati più versamenti nel corso di una settimana; l'importo totale di tali versamenti, sia per i privati che per gli Enti, non può però superare lire 1000.

« I limiti ed i termini di preavviso suindicati potranno essere variati in corrispondenza di eventuali variazioni delle succitate « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

Art. 62. — Nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: « (esclusi i fondi rustici) ».

Art. 64. — Il comma primo è sostituito come appresso:

« Nel primo bimestre di ogni anno, la Ragioneria compilerà il rendiconto circostanziato dell'anno precedente, che il direttore generale presenterà al Comitato esecutivo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4936)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 dicembre 1941-XX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca commerciale credito e risparmio, di San Giovanni di Ceppaloni (Benevento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Banca commerciale credito e risparmio, società in nome collettivo con sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento) con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale credito e risparmio, società in nome collettivo con sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento), e la procedura di liquidazione ordinaria della azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4934)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 dicembre 1941-XX.

Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio Anconitana, approvato con proprio decreto in data 23 dicembre 1940-XIX, n. 1347;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 3 ottobre 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 51 dello statuto della Cassa di risparmio Anconitana, con sede in Ancona, è sostituito come appresso:

« Art. 51. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

« Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla Amministrazione debitrice.

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

« È in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

« Può essere accolto allo sconto, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, foglio non accettato, cioè con la sola obbligazione del traente, di ditte di primaria importanza della zona servita dall'Istituto e ritenute tali dal Consiglio di amministrazione.

« La somma da impiegare in sconto di foglio non accettato non potrà eccedere il 4 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

« Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il decimo del patrimonio della Cassa. Nel caso però di sconto degli effetti non accettati di cui al 5° comma, il fido non potrà essere superiore al ventesimo del patrimonio.

« Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

« La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4933)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 7 dicembre 1941-XX.

Approvazione dell'acquisto di un terreno, disposto a favore della G.I.L., per la costruzione di un campo sportivo in Rovigo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di dotare la « Casa della G.I.L.» di Rovigo di un campo sportivo, si è reso necessario acquitare dalla Società Italo-Americana del petrolio un appezzamento di terreno di mq. 1379 che andrà così distinto in censo del comune di Rovigo:

Foglio X M. N. 59-*b*), di ettari 0.13.79, rendita L. 34,20, fra confini: ragioni della Società cedente e ragioni della G.I.L. acquirente, *salvis;* del valore di L. 27.580;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 26 agosto 1941-XIX, numero 24140 di repertorio, a rogito notaio dott. Pietro Avezzù, residente a Rovigo, ivi registrato il 9 settembre 1941-XIX, al n. 344, mod. I, vol. 136, e trascritto il 15 ottobre 1941-XIX, al n. 2589 reg. gen. e 2010 reg. part.;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto del terreno necessario per la costruzione di un campo sportivo annesso alla « Casa della G.I.L. » di Rovigo, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1941-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(4919)

AVVISO DI RETTIFICA

Il titolo della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 922, concernente la franchigia doganale per la magnesia calcinata o caustica impura, di colore grigio bruno e con non meno di tre per cento di ossido ferrico, per la fabbricazione di refrattari in genere, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'11 settembre 1941-XIX, deve rettificarsi, sia nel sommario (pag. 3589, prima colonna) che nel testo (pag. 3595, seconda colonna), nel senso che ove è detto: «... con *meno* di tre per cento... » ecc., devesi leggere: «... con *non meno* di tre per cento... » ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze in data 16 dicembre 1941-XX ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1941-XIX, n. 1158, concernente agevolazioni tributarie per le cessioni di crediti per commesse di guerra.

(4951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20543 del 21 novembre 1940-XIX, la signorina Levi Luciana di Marco e di Zamboni Ida, nata a Torino l'8 aprile 1912, residente a Torino, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Levi» con quello «Zamboni» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4893)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 1° dicembre 1941-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella agenzia postale di Ceparana in provincia di La Spezia.

(4925)

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che il giorno 28 novembre 1941-XX è stato attivato un posto fonotelegrafico comunale in Marina di Ascea collegato all'ufficio telegrafico di Ascea (Salerno).

(4926)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della ricotta fresca

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale di coordinamento e controllo dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità presso il Direttorio nazionale del P.N.F., ha determinato come segue i nuovi prezzi della ricotta fresca.

1. Ricotta fresca proveniente dalla lavorazione del pecorino di tipo romano nelle provincie di Roma, Foggia, Frosinone, Grosseto, Littoria, Rieti e Viterbo:

a) L. 10,50 al chilogrammo per merce resa franco negozio del dettagliante nelle suddette provincie di produzione o franco magazzino grossista speditore per le forniture in altre provincie;

b) L. 11,50 al chilogrammo per le vendite al consumatore nelle suddette provincie di produzione.

Nelle altre provincie, per le partite che vi potranno essere trasferite previa autorizzazione dell'Ufficio Controllo Formaggio, i prezzi al consumo saranno determinati dagli organi locali, maggiorando il prezzo di L. 10,50 al chilogrammo per merce franco magazzino grossista speditore dei normali elementi di costo e tenendo presente che il margine del dettagliante non potrà comunque superare il 10 % del prezzo di acquisto.

2. Ricotta fresca proveniente dalla lavorazione del pecorino sardo di tipo romano nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari:

a) L. 9,25 al chilogrammo per merce resa franco negozio del dettagliante nelle suddette provincie di produzione o franco magazzino del grossista speditore per le forniture in altre provincie;

b) L. 10,25 al chilogrammo per le vendite al consumatore nelle suddette provincie di produzione.

Nelle altre provincie, per le partite che vi potranno essere trasferite previa autorizzazione dell'Ufficio Controllo Formaggi, i prezzi al consumo saranno determinati secondo le norme indicate nel precedente paragrafo 1.

3. Ricotta fresca proveniente dalla lavorazione del formaggio pecorino prodotto in zone diverse dalla Sardegna, da quelle indicate nel precedente paragrafo 1 e dalla lavorazione familiare: L. 8,75 al chilogrammo.

I prezzi al consumo saranno determinati secondo le norme indicate nel precedente paragrafo 1.

I suddetti prezzi valgono per il periodo invernale.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(4962) *Il Ministro*: TASSINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5977 - Data: 17 novembre 1939 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Foggia - Intestazione: Sciotti Angelo fu Savino - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 - Data: 16 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Bertogliatti Lidia fu Egidio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5483 - Data: 8 luglio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Papa Antonio fu Saverio - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1525 - Data: 15 marzo 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Milano - Intestazione: Corsini Ferruccio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: pietanze, capitale L. 28.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 - Data: 25 giugno 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Vicenza - Intestazione: Volpato Gianfrancesco di Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3459 - Data: 19 giugno 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone - Intestazione: Tiberi Giuseppe fu Carmine - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3213 - Data: 7 marzo 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Frosinone - Intestazione: Gerardi Vittorio fu Francesco - Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8203 - Data: 22 novembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno - Intestazione: Annarumma Carlo di Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8848 - Data: 13 giugno 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Salerno - Intestazione: D'Alessio Alfonso fu Federico - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 - Data: 24 aprile 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev.to - Intestazione: Rinaldi Pio fu Rinaldo - Titoli del Debito pubblico: due Consolidato 3,50 %, rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8023 - Data 30 maggio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria di Pistoia - Intestazione: Filoni Antonio fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21118 - Data: 10 agosto 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Roma - Intestazione: Mielenbrink Sylvia, Gregorio e Immacolata fu Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7349 - Data: 11 novembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna - Intestazione: Atti Giuseppe fu Gaetano - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

(4746) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale credito e risparmio di San Giovanni di Ceppaloni (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale credito

e risparmio, società in nome collettivo con sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento) e dispone altresì la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria in corso presso l'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Antonio Lonardo fu Paolo è nominato commissario liquidatore della Banca commerciale credito e risparmio, società in nome collettivo avente sede in San Giovanni di Ceppaloni (Benevento) ed i signori Annibale Francione fu Nicola, Achille Izzillo fu Angelo e Cosimo Barone fu Nunzio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4935)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, con sede in Casteltermini (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 27 novembre 1941-XX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, con sede in Casteltermini (Agrigento), il dott. Paolo Campisi fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4923)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1940, registro 15 Finanze, foglio 236, con il quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle imposte di fabbricazione) e con il quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;
Visto il decreto Ministeriale n. 812 del 4 febbraio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1941, registro n. 5 Finanze, foglio n. 93, col quale vennero stabilite le prove scritte del concorso stesso;
Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 30 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del gruppo C del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici delle imposte di fabbricazione) indetto con decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII.

N.	COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prove orali	Voto complessivo
1	Dal Prà Carlo Alessandro, ex combattente	9,250	9,500	18,750
2	Guiotto Primolano	9,250	9 —	18,250
3	Torciano Vito	8,325	9,250	17,575
4	Picchioni Delfo	8,250	9 —	17,250
5	Romiti David	8 —	9,200	17,200
6	Rapposelli Giannino, ex comb.	8,725	7,800	16,525
7	Ciampa Giulio	8,375	8 —	16,375
8	Zerillo Serafino	7,875	7,850	15,725
9	Berti Bruno	8,625	6,900	15,525
10	Pascucci Piero	8,750	6,750	15,500
11	Leone Vincenzo, ex combattente, orfano di guerra	8,450	7 —	15,450
12	Scapaticci Domenico	8,125	7 —	15,125
13	Biondi Gaetano	7,375	7,500	14,875
14	Bocchino Antonio	7,250	7,600	14,850
15	Di Vita Francesco	7,725	7 —	14,725
16	Milanese Stefano	8,075	6,600	14,675
17	Caldoro Ferdinando	7,750	6,700	14,450
18	Casalboni Renato, ex combatt.	8,275	6,100	14,375
19	Dipaola Ruggiero	7,625	6,300	13,925
20	Olivieri Enzo	7,775	6 —	13,775
21	Testaverde Corrado	7,500	6,200	13,700
22	Guasco Arturo	7,375	6,200	13,575
23	Magi Emilio	7,400	6,150	13,550
24	Quattrini Manlio	7,500	6 —	13,500
25	Dolce Rinaldo	7,375	6 —	13,375
26	Sprega Giulio	7,125	6 —	13,125
27	Bocchi Virgilio	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I sopra nominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4943)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.